ALLEGATO "B" AL N. 22.903 DI RACCOLTA

STATUTO SOCIALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata **"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA QUERCETA - ODV"**, di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un pellicano che nutre i suoi piccoli su un ramo di melograni, con la scritta "CROCE BIANCA QUERCETA 1904" in campo rosso amaranto.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

1.6 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS).

Art. 2 – Sede

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Seravezza (LU)), frazione Querceta, via Generale Dalla Chiesa, civico numero 158.

2.2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta la necessità di una modifica statutaria.

Art. 3 – Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.
3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:
a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, anche relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4 – Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:
a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
e) le attività di protezione civile;
f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
i) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
j) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
k) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
l) la cooperazione allo sviluppo;
m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
n) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
o) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
p) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
q) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
r) i servizi di mutualità;
s) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.AS. Nazionale e Regionale;
t) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;
u) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.
4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 – Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
5.2 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:
a) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano eventuali contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti. La domanda di ammissione dell'aspirante associato minorenne, comunque ultraquattordicenne, dovrà essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale;
b) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 16 si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale;
c) benemeriti: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Asso-

ciazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione con consistenti contributi economici. Gli associati benemeriti sono nominati dall'Assemblea.
5.3 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.
5.4 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura.
5.5 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.
5.6 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.
5.7 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione motivando l'eventuale rifiuto.
5.8 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.
5.9 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;
b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi;
d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione. L'associato minore è rappresentato in assemblea per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale;
f) eleggere gli organi associativi, ed essere eletti in questi a condizione di avere raggiunto la maggiore età, purchè abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto. L'associato minore esercita il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale.

6.2 I doveri degli Associati sono:
a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi ed i deliberati degli organi associativi;
b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:
a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi la valutazione della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri;
c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;
d) per decesso.
7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.
7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.
7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Organi associativi

8.1 Sono organi dell'Associazione:
A) l'Assemblea degli associati;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente;
E) l'Organo di controllo;
F) il Collegio dei Probiviri.
8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione

dei componenti dell'Organo di controllo iscritti agli Albi professionali.
8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.
8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiari comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

Art. 9 – Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e degli eventuali contributi. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.
9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (c) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.
9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, o mediante avviso spedito con lettera raccomandata o con posta elettronica, o con pubblicazione sul sito internet dell'associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.
9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e le successive convocazioni, nonché l'elenco delle materie da trattare.
9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.
9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli

Associati presenti. Risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.
10.2 Il quorum per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria varia a seconda del numero degli associati, ed affinchè l'assemblea sia validamente costituita devono essere rispettati i parametri meglio indicati nella tabella qui di seguito riportata.

QUORUM COSTITUTIVO ASSEMBLEA STRAORDINARIA

	ASSOCIATI DA 0 A 300	ASSOCIATI DA 301 A 1000	ASSOCIATI DA 1001 A 5000	ASSOCIATI PIU' DI 5001
1'CONVOCAZIONE	META' DEGLI ASSOCIATI	META' DEGLI ASSOCIATI	META' DEGLI ASSOCIATI	META' DEGLI ASSOCIATI
2'CONVOCAZIONE	1/4 DEGLI ASSOCIATI	1/4 DEGLI ASSOCIATI	1/4 DEGLI ASSOCIATI	1/4 DEGLI ASSOCIATI
3'CONVOCAZIONE	1/6 DEGLI ASSOCIATI	1/10 DEGLI ASSOCIATI	1/10 DEGLI ASSOCIATI	1/10 DEGLI ASSOCIATI
4'CONVOCAZIONE		5% DEGLI ASSOCIATI	2% DEGLI ASSOCIATI	1% DEGLI ASSOCIATI

10.3 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, ad ogni seduta dell'assemblea straordinaria risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti.
10.4 Fra le convocazioni che si succedono devono trascorrere almeno 24 ore.
10.5 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.
10.6 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.
10.7 Nelle ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.
10.8 Regolarmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
10.9 E' escluso il voto per corrispondenza.
10.10 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o componenti dell'Organo di controllo ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
10.11 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato ai soli associati.

Art. 11 Assemblea associativa: compiti

11.1 Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
c) deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;
d) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
e) nominare, con le modalità stabilite nell'Assemblea o dal regolamento elettorale, o revocare i componenti degli organi associativi;
f) nominare o revocare il revisore legale qualora l'Organo di controllo non possa assolvere a tale funzione;
g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
i) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
j) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
k) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili;
l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
n) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
o) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 11 e mai superiore ad 17.
12.2 Il Consiglio Direttivo è nominato e revocato dall'Assemblea degli associati.
12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
12.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Presidente, e su sua proposta uno o più Vicepresidenti. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare il Segretario Generale, l'Economo, i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.
12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.
12.7 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:
a) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ulti-

mo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
b) approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;
c) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
d) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
e) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
f) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
g) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 15 giorni prima all'Organo di controllo, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 7 (sette) giorni prima della data stabilita;
h) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
i) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovraintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
j) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
k) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
l) deliberare la richiesta di affidamenti bancari e contrarre mutui;
m) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;
n) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
o) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
p) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
q) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.AS.;
r) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
s) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.AS.;
t) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
12.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglie-

ri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti ed eventuali responsabilità.
12.9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, i volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.).
12.10 I componenti dell'Organo di controllo sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo.
12.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.
12.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno due volte ogni trimestre.
13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente e, in caso di più Vice Presidenti, da quello vicario, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.
13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché i componenti dell'Organo di controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
13.7 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
14.2 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente e, in caso di più Vice Presidenti, prioritariamente

a quello vicario, costituendo la sua firma prova nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento.
14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.
14.5 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.
14.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.
14.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Art. 15 – Organo di controllo

15.1 L'Associazione deve dotarsi di un Organo di controllo monocratico o collegiale. Se monocratico deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali. Se collegiale è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto nell'Albo dei revisori legali e nella prima riunione elegge il presidente tra i propri componenti.
15.2 L'organo di controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.
15.3 I componenti dell'organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
15.4 L'Organo di controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.
15.5 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:
a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
b) la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;

c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001 e sue successive integrazioni e modificazioni, se applicato;
d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni a condizione che i componenti dell'Organo di controllo se collegiale, siano tutti iscritti all'Albo dei revisori legali.
15.6 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.
15.7 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Collegio dei Probiviri

16.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati, è nominato e revocato dall'Assemblea.
I membri del Collegio dei probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
16.2 Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.
16.3 Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.
16.4 Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati.
16.5 Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi.
16.6 Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.
16.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 17 – Decadenza dalla carica e sostituzione

17.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:
a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

dichiari comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
d) l'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.
17.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Probiviri, e all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.
17.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.
17.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà ad una nuova Assemblea elettiva per la sostituzione solo del componente o dei componenti decaduti od esclusi, il cui mandato si esaurirà allo scadere del mandato ricevuto dagli altri componenti già eletti. La temporanea assenza del componente dell'organo collegiale non incide tuttavia sulla legittimità, validità e efficacia delle deliberazioni assunte senza il suo voto.
17.5 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di età.
17.6 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 18 – Verbalizzazione riunioni

18.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.
18.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.
18.3 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.
18.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 19 – Risorse

19.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
a) dalle quote associative;
b) da contributi richiesti agli associati;
c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
d) dalle oblazioni;
e) dalle donazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
f) dalle rendite patrimoniali;
g) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
h) dalla raccolta di fondi;
i) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
l) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
m) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
n) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
o) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
p) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 20 – Patrimonio

20.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
20.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è devoluto alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) in quanto ETS con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 21 – Divieto di distribuzione

21.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
21.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per

gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.
21.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017.

TITOLO V BILANCI

Art. 22 – Esercizio finanziario e bilanci

22.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
22.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
22.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.
22.4 I documenti di cui sopra dovranno essere redatti in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
22.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare il bilancio d'esercizio ed il bilancio preventivo presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 7 (sette) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo e ad ogni altra relazione prevista per legge.
22.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Libri sociali

23.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:
a) il registro dei volontari;
b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.
23.2 I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri di cui sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.
23.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la se-

de associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

Art. 24 – Regolamenti

24.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

24.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

24.3 Il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

24.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 25 – Lavoratori dipendenti od autonomi

25.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

25.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 26 – Scioglimento

26.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

26.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

26.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Seravezza, lì diciassette novembre duemilaventiquattro.

Firmato:

Giannarelli Paolo n.n..

Marzio Villari Notaio - sigillo.